



Federazione Malattie Rare Infantili
Corso Galileo Galilei 38
10126 Torino
www.malattie-rare.org
segreteria@malattie-rare.org
Tel 339 52 03 554

STATUTO

Art 1 Costituzione

E' costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Federazione Malattie Rare Infantili ODV in breve denominata anche: FMRI ODV con sede in Torino. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI ODV anche l'espressione "Organizzazione di Volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" o l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'associazione ha sede in Torino - Corso Galileo Galilei 38. L'eventuale variazione della sede sociale, all'interno della Città di Torino, potrà essere decisa con delibera del consiglio direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

La sua durata è illimitata.

E' prevista la possibilità di aprire uffici operativi, sedi o sezioni locali dipendenti dalla sede legale.

Art 2 Finalità e attività

L'associazione è un'istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale avente ad oggetto:

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5) formazione universitaria e post-universitaria;
- 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

La FMRI ha lo scopo di sostenere e di aiutare nelle loro attività le associazioni di volontariato e associazioni appartenenti al terzo settore che si occupano di malattie rare, complesse e disabilità. Intende favorire e facilitare le iniziative scientifiche e culturali tra coloro che sono interessati alle problematiche relative alle malattie rare, contribuendo a fornire un'informazione capillare tramite l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi pubblici di vario genere, nonché attraverso pubblicazioni a carattere divulgativo. Intende inoltre promuovere e valorizzare l'identità e la specificità del Volontariato come risorsa della persona umana e come espressione della gratuità del servizio nell'ambito sociale e della solidarietà.

Propone anche l'adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei pazienti affetti da malattie rare, complesse e disabilità.

La FMRI potrà promuovere e svolgere attività editoriale inerente lo scopo sociale.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere

operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea dei Soci, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 3 Soci- Modalità d'ammissione -Cessazione

Possono associarsi alla Federazione Malattie Rare Infantili le Associazioni di Volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Organizzazioni di volontariato. Potranno altresì associarsi altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Tutte le organizzazioni socie devono agire nel settore delle malattie rare, complesse e disabilità. Per associarsi è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione che deve essere accolta dalla maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Ogni associato deve versare la quota associativa.

La qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La qualifica di associato si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile né in vita, né ad eredi o legatari.

Nella domanda di adesione l'Associazione che ne fa richiesta deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto del FMRI e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione può essere respinta, ed in tal caso deve essere motivata per iscritto, sentita anche l'assemblea dei soci.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere al FMRI per:

- dimissioni volontarie
- perdita dei requisiti di ammissione
- scioglimento, cessazione, estinzione
- espulsione, determinata da un comportamento incompatibile con le finalità della Federazione
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

Tutte le cariche degli Organi Sociali, di Tesoriere e Segretario e le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Art 4 Diritti e obblighi dei Soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della associazione
- c) a versare la quota associativa

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, a partecipare alle assemblee con diritto di voto, direttamente o per delega, e ad accedere alle cariche associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art 5 Apporto dei Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art 6 Organi

Sono Organi della FMRI

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo;
- Il Revisore legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è composta dai legali rappresentanti di ciascuna associazione aderente o da un delegato della associazione stessa con pienezza di voti. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per il bilancio preventivo.

La convocazione dell'assemblea dei soci, con relativo ordine del giorno, si effettua tramite comunicazione scritta o per e-mail o per fax almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea stessa al domicilio indicato dal Socio, facendo fede la data del timbro postale o della e-mail o fax e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio della FMRI.

In seconda convocazione, dopo almeno un giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega scritta.

Ciascun socio non può portare più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio la videoconferenza o l'audio-conferenza, che consentano la piena e consapevole partecipazione di tutti i membri ed il tempestivo trasferimento dei documenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e il bilancio preventivo;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e ne delibera il compenso;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci ai sensi dell'art 20 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art 8 Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo possono essere soci di una delle associazioni che compongono la FMRI. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

I consiglieri sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche, o salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione prendendo il primo escluso dall'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Le Cariche previste dal presente Statuto sono gratuite fatti salvi :

- eventuali rimborsi di spese inerenti l'attività associativa sostenute dal Presidente o dai Consiglieri ;
- gli emolumenti dei componenti, non Soci dell'Associazione, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale e del Collegio dei Probiviri.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali spese devono essere contenute nei limiti della specifica imputazione di bilancio di previsione annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi o quando ne faccia richiesta uno dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti :

- a) eleggere il Presidente, il vice Presidente, il segretario ed il tesoriere al proprio interno a maggioranza assoluta dei voti.
- c) decidere sulle domande di adesione alla FMRI.
- d) predisporre il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre entrambi all'assemblea di Soci.
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attuazione , in base alle linee di indirizzo fissate dall'assemblea.
- f) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- g) deliberare l'apertura di uffici operativi , sedi o sezioni locali dipendenti dalla sede legale , vigilando sul loro andamento e formulando regolamenti relativi alle stesse
- h) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità e la gestione - patrimoniale e non patrimoniale- della FMRI che non siano di competenza di altri organi

Il Consiglio Direttivo ha potere di nominare un Comitato Scientifico che può essere composto dai soci o con il ricorso a consulenti esterni, che dovranno operare a titolo gratuito. I componenti del Comitato Scientifico potranno essere invitati a partecipare alle riunioni di Consiglio con funzione prettamente consultiva e non parteciperanno alle votazioni.

Art 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Resta in carica sino al rinnovo del Consiglio Direttivo

Il presidente rappresenta legalmente la FMRI nei confronti di terzi in giudizio

Il Presidente :

- a) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- b) Vigila sull'osservanza delle norme dello statuto.
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- e) Verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, d'impedimento superiore a 6 mesi o di decesso del Presidente, il Vice Presidente dovrà nel termine di 30 giorni da quando avrà ricevuto notizia di uno degli eventi di cui sopra, provvedere a espletare tutti gli adempimenti necessari per predisporre l'elezione del nuovo Presidente.

Art 10 Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei voti ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci.
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza.
- c) partecipa alle riunioni ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse.
- d) predisporre il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali.

e) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatagli di volta in volta dal Presidente.

Art 11 Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei voti e ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo.
- b) predispone lo schema di bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo.
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della FMRI, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- d) provvede autonomamente alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- e) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art 12 L'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

- 1) L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità.
- 2) Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'incarico di revisione legale dei conti di cui all'articolo 13 del presente statuto, nei casi di nomina ivi previsti, può essere attribuito all'Organo di Controllo, se esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 5) I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.
- 6) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 7) Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio la videoconferenza o l'audio-conferenza, che consentano la piena e consapevole partecipazione di tutti i membri ed il tempestivo trasferimento dei documenti.

Art 13 Revisione legale dei conti.

- 1) L'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.
- 3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni, scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

Art 14 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità, provvede all'elezione di un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

In caso di dimissioni, d'impedimento superiore a 6 mesi o di decesso di un membro effettivo del Collegio, subentrerà il supplente più anziano d'età.

I Probiviri possono essere scelti anche tra i non Soci e, comunque, tra soggetti esperti in materie giuridiche.

I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Al Collegio dei Probiviri è devoluto il compito di giudicare sui ricorsi presentati dai Soci e dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio avrà la facoltà di rifiutare l'esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.

Il Probiviro che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare, in ragione, a titolo esemplificativo e non limitativo, di interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta dal ruolo ricoperto, ha l'obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il Probiviro supplente più anziano di età.

Qualora il Probiviro in conflitto non si astenga, qualunque Socio interessato potrà presentare istanza al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla conoscenza del conflitto, per chiedere la sostituzione del medesimo.

In tal caso gli altri componenti del Collegio insieme al supplente più anziano di età verranno chiamati a decidere in merito al conflitto con l'astensione del Probiviro interessato.

Il Collegio dei Probiviri non può prendere alcuna decisione prima di aver sentito le Parti ed esperito un tentativo di composizione amichevole della vicenda.

La decisione sarà deliberata a maggioranza dei voti dei Probiviri riuniti e dovrà essere redatta per iscritto. Essa dovrà contenere:

- l'indicazione delle parti;

- l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi della decisione;
- il dispositivo;
- l'indicazione della sede dell'adunanza e del modo in cui si sia proceduto alla delibera;
- la sottoscrizione di tutti i Proviviri con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è stata apposta. La decisione dovrà essere pronunciata entro trenta giorni.

Il termine suddetto sarà prorogabile una sola volta per un periodo non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui sia necessario eseguire ulteriori accertamenti da parte del Collegio per prendere la decisione.

Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.

E' inammissibile un nuovo riesame e, quindi, un nuovo pronunciamento da parte del Collegio su di un caso per il quale si sia già espresso precedentemente.

La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Art 15 Risorse economiche

La FMRI trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- quote associative
- contributi dei Soci
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- contributi, rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla FMRI a qualunque titolo

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito o postali stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art 16 Esercizio Sociale, Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art 17 Libri Sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui al presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore scelti dagli associati nell'assemblea che ne delibera lo scioglimento.

Art 19 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, al Dlgs 117/2017, alla normativa regionale in materia.